

## Relazione illustrativa

Con la presente proposta di legge si interviene sulla disciplina dell'ospitalità agrituristica per ridisciplinare l'ospitalità in spazi aperti.

In particolare, al fine di assicurare una maggiore tutela del territorio rurale toscano:

- vengono introdotti nuovi limiti numerici che le aziende agricole devono rispettare nell'esercizio di tale forma di attività agrituristica. Si tratta dei limiti relativi alla superficie minima aziendale, al numero di ospiti, al numero di piazzole, alla percentuale di mezzi di soggiorno allestibili direttamente dall'imprenditore e al numero di giorni (180 per anno solare) che questi mezzi possono rimanere allestiti. Inoltre si stabilisce che con delibera del Consiglio comunale possono essere individuate aree nelle quali l'ospitalità agrituristica in spazi aperti è vietata.
- viene eliminata la possibilità di utilizzare ai fini agrituristici volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica e da trasferimenti di volumetrie e stabilito che gli impianti igienico sanitari possano essere realizzati in un unico manufatto.

Inoltre, la proposta introduce le seguenti disposizioni:

- l'obbligo di comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche, previsto dalla normativa nazionale per tutte le strutture ricettive e la relativa sanzione in caso di violazione;
- un chiarimento sulla possibilità di aggiungere letti supplementare per i bambini di età non superiore a 12 anni nelle camere e nelle unità abitative;
- una modifica per stabilire la competenza dei comuni per il controllo sul rispetto delle norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, in quanto sono i comuni che ricevono gli elaborati redatti dai progettisti abilitati che asseverano le relazioni a corredo dei titoli abilitativi edilizi. Inoltre viene previsto che il controllo del rispetto del requisito della principalità sia effettuato dalla Regione su tutte le aziende agrituristiche almeno ogni tre anni.
- una specifica sanzione amministrativa per la classificazione agrituristica non conforme a quella dichiarata.

### Articolato

**L'articolo 1** della PDL sostituisce l'articolo 10 nella l.r. 30/2003 per chiarire le disposizioni attinenti ai flussi dei dati statistici ISTAT per le strutture ricettive e quindi applicabili anche agli agriturismi.

**L'articolo 2** della PDL sostituisce il comma 2 dell'articolo 12 nella l.r. 30/2003 prevedendo la possibilità, su espressa richiesta dell'ospite, della sistemazione temporanea di più letti supplementari nelle camere e nelle unità abitative (anziché di un solo letto) per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari.

**L'articolo 3** della PDL sostituisce l'articolo 13 della l.r. 30/2003. In particolare, fermo restando il requisito della principalità dell'attività agricola e dei sei ospiti per ettaro (già previsti nella vigente normativa), si introducono ulteriori quali:

- una superficie minima di 4 ettari;
- tre piazzole per ettaro di superficie agricola aziendale;
- una tenda o altro mezzo di cui al comma 1 per piazzola;
- ottanta ospiti per azienda;
- quindici piazzole per azienda.

Viene prevista la possibilità per il Comune di vietare ospitalità in spazi aperti con delibera dal Consiglio Comunale.

Inoltre, si stabilisce che i mezzi di soggiorno possono essere allestiti dall'imprenditore agricolo nel limite del 40 per cento e che questi mezzi possono rimanere allestiti 180 giorni per anno solare. Sempre nel limite del 40 per cento è ammessa, compatibilmente con la vigente disciplina urbanistica ed edilizia, la dotazione di piazzole fornite di allacciamenti per impianti igienico-sanitari.

**L'articolo 4** della PDL sostituisce la lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 30/2003 per riallineare le disposizioni relative ai volumi utilizzabili per l'esercizio dell'attività agrituristica, con riferimento alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) come modificata con l.r. 8 luglio 2016, n. 43, per quanto attiene gli interventi edilizi ivi richiamati. Viene inoltre eliminata la possibilità di utilizzare ai fini agrituristici volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica e da trasferimenti di volumetrie

**L'articolo 5** della PDL stabilisce che gli impianti igienico sanitari possano essere realizzati in un unico manufatto.

**L'articolo 6** della PDL attribuisce ai comuni la competenza per il controllo sul rispetto delle norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche tenuto conto del fatto che sono i comuni che ricevono gli elaborati redatti dai progettisti abilitati che asseverano le relazioni a corredo dei titoli abilitativi edilizi. Inoltre viene previsto che il controllo del rispetto del requisito della principalità sia effettuato dalla Regione su tutte le aziende agrituristiche almeno ogni tre anni.

**L'articolo 7** della PDL introduce la sanzione per l'inosservanza della prescrizione sulla comunicazione dei dati dei flussi turistici per finalità statistiche ai comuni capoluoghi di provincia o alla Città metropolitana di Firenze (sanzione di competenza del comune e da esso direttamente introitata) e una specifica sanzione nel caso in cui la classificazione della struttura agrituristica risulti non conforme ai requisiti esposti e al livello dichiarato al SUAP (sanzione di competenza della Regione e da essa direttamente introitata). Inoltre viene aumentata la sanzione pecuniaria per i prodotti non conformi acquistati e/o utilizzati nell'ambito della somministrazione pasti, alimenti e bevande.

**L'articolo 8** della PDL modifica la lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 per aggiornare la disposizione che fa riferimento alle zone montane con il riferimento alle zone svantaggiate come individuate ai sensi della normativa dell'Unione europea.

**L'articolo 9** della Pdl introduce norme transitorie per l'applicazione delle modifiche introdotte agli articoli 13 e 17 della l.r. 30/2003.